

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Prot. Generale n° 3637 /2017

La presente comunicazione viene trasmessa solo via PEC, sostituisce l'originale, ai sensi dell'art. 43, comma 6 del D.P.R. 445/2000.

Olbia, 05/10/2017

Spett.le
F.C. DISTRIBUTION SRL
VIA G.GALILEI 3
93012 Gela (CL)
PEC: DISTRIBUTIONFC@LEGALMAIL.IT

Spett.le
SETTORE I.C.T.
Ing. Gabriele Filigheddu
SEDE LEGALE CIPNES

OGGETTO: FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL CIPNES-GALLURA REP. 517/2017 – CIG Z4E1FEE224 – RDO n. 1692530

Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera b) del d.lgs. 50/2016; pubblicazione profilo web del CIPNES nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Avuto riguardo alla procedura telematica di acquisto tramite "richiesta di offerta" (RDO) dell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'aggiudicazione dell'appalto di fornitura in oggetto specificato,

Premesso

- che in data 18 settembre 2017 è stata indetta una gara telematica – RDO n. 1692530- con procedura aperta a tutti i fornitori abilitati al bando denominato "BENI" del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, con scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito per il giorno 27 settembre 2017.
- che a seguito dell'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta amministrativa delle ditte partecipanti, avvenuta con seduta di gara in data 28 settembre 2017, l'intestata Ditta ha proposto nell'elenco articoli dalla riga 1 alla riga 32 prodotti equivalenti a quelli richiesti in sede di gara dalla stazione appaltante;

Considerato



- che negli appalti di forniture, nel caso in cui una ditta intenda avvalersi della clausola di equivalenza ex art. 68 D.Lgs. 50/2016, ha l'onere di dimostrare in sede di offerta l'equivalenza tra i prodotti, fornendo la prova con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico l'Amministrazione aggiudicatrice (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 05/09/2017 n° 4207);

- che il Disciplinare di gara, al punto "Oggetto dell'appalto", prevede espressamente l'obbligo per i concorrenti di fornire, a pena di esclusione, in sede di partecipazione, una dichiarazione di equivalenza e la documentazione attestante che gli articoli proposti sono conformi ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche di gara;

Preso atto

- che la ditta in sede di offerta non ha allegato alcuna documentazione che comprovi che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche di gara;

Evidenziato

- che l'omessa presentazione, in sede di gara, della suddetta documentazione costituisce irregolarità essenziale non sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio procedimentale previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016;

visto

- l'art. 76, comma 5, lettera b) del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.
- l'art.83, comma 9 del d.lgs. 50/2016;


Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016, **l'esclusione dell'operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in argomento**, con la seguente motivazione:

mancata presentazione della documentazione attestante l'equivalenza dei prodotti offerti con quelli richiesti in sede di gara dalla S.A., costituendo tale omissione irregolarità essenziale non sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio procedimentale di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016;

Si invita l'intestato settore I.C.T. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione, sul profilo web del CIPNES nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna da parte della società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio e agli effetti di Legge.

**Il Responsabile del Procedimento**
(Ing. Antonio F. Catgiu)
